

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

DECRETO n. 2825 del 23 luglio 2020

IL DECANO

Vista	la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
Vista	la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
Richiamato	lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
Richiamato	il Regolamento generale di Ateneo (RGA);
Richiamato	il Regolamento in materia di elezioni e designazioni;
Considerata	la necessità di indire l'elezione del direttore di dipartimento per il triennio accademico 2020/2023;
Acquisite	le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra i componenti del consiglio di dipartimento, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del Regolamento generale di Ateneo, del seggio medesimo non possono far parte i candidati alla carica di direttore di dipartimento;
Richiamate	le indicazioni per lo svolgimento in presenza delle procedure elettorali negli spazi dell'Università degli Studi di Genova in ordine alla prevenzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2;

La sottoscritta, Prof.ssa Ilaria Queirolo, in qualità di decano del dipartimento,

DECRETA

ART. 1 – INDIZIONE

Sono indette le elezioni del direttore del dipartimento per il triennio accademico 2020/2023 dall'1.11.2020 al 31.10.2023.

Lo svolgimento delle votazioni è regolato dalle allegate "Indicazioni per lo svolgimento in presenza delle procedure elettorali negli spazi dell'Università degli Studi di Genova in ordine alla prevenzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2" (in allegato al presente decreto).

Le elezioni si svolgono con il seguente calendario:

PRIMA VOTAZIONE

Data: martedì 22 settembre 2020

Orario apertura e chiusura seggio: 10.00 - 15.00

*Luogo: Albergo dei poveri, aula C, Piazzale E. Brignole, 3a canc.
16125 - Genova (GE)*

EVENTUALE SECONDA VOTAZIONE

Se nella prima votazione non sono raggiunti i *quorum*, l'elezione ha luogo in seconda votazione il giorno:

Data giovedì 24 settembre 2020

Orario apertura e chiusura seggio: 10.00 - 15.00

*Luogo: Albergo dei poveri, aula C, Piazzale E. Brignole, 3a canc.
16125 - Genova (GE)*

EVENTUALE TERZA VOTAZIONE (con nuovo decreto di indizione)

Se in due votazioni consecutive non è raggiunto il *quorum* previsto, il decano, o il professore elettore suo delegato, emana un nuovo decreto di indizione dell'elezione, in occasione della quale potranno presentare la propria candidatura i professori ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito.

ART. 2 - SEGGIO ELETTORALE

Il seggio è così composto¹:

componenti effettivi

- Prof. Stefano Dominelli - presidente;
- Prof. Enrico Ivaldi - vice presidente;
- Dott. Stefano Bonabello - segretario;

componenti supplenti

- Prof. Luca Raffini;
- Marco Di Giulio;

Non possono far parte del seggio elettorale i docenti che intendono candidarsi.

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 3 - ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Art. 65, comma 1, dello Statuto: *“Hanno elettorato attivo per l'elezione del direttore di dipartimento i componenti del consiglio di dipartimento”* in carica alla data di votazione.

Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento sospesi dal servizio a seguito di provvedimento o procedimento penale o disciplinare. Non hanno elettorato attivo gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi interdetti, esclusi dagli esami o sospesi a seguito di procedimento disciplinare.

ART. 4 - ELENCO DEI CANDIDABILI E CANDIDATURE

art. 36, comma 1, dello Statuto: *“Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento al suo interno tra i professori ordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto all'art. 65, comma 4”* - secondo cui, in caso di indisponibilità di candidati professori ordinari oppure, quando in due votazioni successive non è raggiunto il *quorum* previsto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati - e all'art. 22 - Incompatibilità del regolamento generale di Ateneo (RGA).

Entro il primo termine indicato nel presente provvedimento, possono candidarsi solo i **professori ordinari** (in regime di impegno a tempo pieno o definito) che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240, dell'art. 59, comma 1, dello Statuto e dell'art. 21 del RGA, assicurano *“un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”*; il requisito deve

¹ L'art. 20, comma 1, del RGA prevede che il seggio è formato da almeno tre componenti, scelti fra i docenti e/o il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, preferibilmente elettori, fra i quali sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario; di norma, è nominato almeno un componente supplente per ogni seggio.

essere posseduto alla data dell'1.11.2020 (*in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica, il requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina*).

Scaduto il primo termine per la presentazione di candidature indicato nel presente provvedimento, **in assenza di candidature da parte di professori ordinari**, è automaticamente riaperto – con avviso agli elettori – per almeno 5 giorni lavorativi, il termine per la presentazione di candidature da parte di professori ordinari e associati (in regime di impegno a tempo pieno o definito) che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240, dell'art. 59, comma 1, dello Statuto e dell'art. 21 del RGA, assicurano “*un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo*”; il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2020 (*in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica, il requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina*).

Infine, se, in presenza di un elenco definitivo di candidati formato esclusivamente da professori ordinari, a seguito di due votazioni consecutive, non è stato raggiunto il *quorum* previsto, il decano, o professore elettore suo delegato, con un secondo decreto di indizione avvia un nuovo procedimento elettorale per l'elezione del direttore, per la quale potranno presentare candidature i professori ordinari e associati.

Alla luce di quanto sopra esposto:

1. L'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) pubblicato al fine della presentazione di candidature **entro il primo termine** indicato nel presente decreto include **solo i professori ordinari** a tempo pieno e a tempo definito, i quali, inizialmente, sono i soli ammessi alla presentazione di candidature.
2. Scaduto il suddetto primo termine, **in assenza di candidature da parte dei professori ordinari**, l'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) ripubblicato al fine della presentazione di candidature **entro il secondo termine** indicato nel presente decreto **include i professori ordinari e associati** a tempo pieno e a tempo definito.
3. Nel caso di un secondo provvedimento di indizione, che si rende necessario se, in presenza di un elenco finale dei candidati formato esclusivamente da professori ordinari, il *quorum* non è stato raggiunto per due votazioni consecutive, l'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) include i professori ordinari e associati a tempo pieno e a tempo definito.

I professori inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione presentano al decano, nei termini indicati più oltre, la propria candidatura corredata dai relativi *curriculum* e programma, datati e firmati, e da copia di un documento di identità valido (***n.b. per il dipartimento: il documento di identità non può essere pubblicato. Devono, inoltre, essere oscurati i dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alla finalità del trattamento eventualmente presenti nel curriculum, nel rispetto del principio di minimizzazione***).

La candidatura è presentata attraverso:

- consegna a mano - dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - alla direzione del dipartimento, che rilascia ricevuta e registra la documentazione sul protocollo informatico. **Fanno fede la data e l'orario di ricezione;**
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dispo@pec.unige.it. **Fanno fede la data e l'orario di ricezione;**
- posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Prof.ssa Ilaria Queirolo – Decano del DISPO – Piazzale E. Brignole, 3a canc. 16125 - Genova (GE). **Fanno fede la data e l'orario di ricezione.**

In presenza di un'unica candidatura si procede comunque alle votazioni (art. 42 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni).

ART. 5 - INELEGGIBILITÀ

Non sono eleggibili coloro che:

- hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di direttore di dipartimento, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo almeno pari a un intero mandato (art. 61 dello Statuto e art. 21 del regolamento generale di Ateneo).
- non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240, art. 59, comma 1, dello Statuto e art. 21, comma 2, del RGA); il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2020 (*in caso di elezione per un triennio accademico; in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica, il requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina*);
- ai sensi di disposizioni di legge, sono comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile;
- sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare.

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ

La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con le cariche di rettore, componente di senato accademico (con l'eccezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico) o di consiglio di amministrazione, preside di scuola e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, dello Statuto e dell'art. 22 del RGA. Per corso di studio si intende: un corso di laurea/ laurea magistrale; una scuola di specializzazione (di area non medica); un dottorato di ricerca.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, dello Statuto, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile anche con quella di vicepreside di scuola.

Ai sensi dell'art. 60, comma 4, dello Statuto, *“la carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa è compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di specializzazione”*.

La presentazione di candidatura da parte di un professore in situazione di incompatibilità, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già rivestita o alla situazione che determina tale incompatibilità (artt. 22 del RGA).

Ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello Statuto *“La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche ...a pena di decadenza dalle stesse”*.

Ai sensi dell'art. 22 del RGA la carica di direttore di dipartimento è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio o di ricerca.

La presentazione di candidatura da parte di un professore presente nell'elenco definitivo dei candidabili, in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione o in congedo per motivi di studio o di ricerca comporta, in caso di elezione, l'opzione irrevocabile per il regime di impegno a tempo pieno o la rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo (art. 22 del RGA).

ART. 7 – RITIRO CANDIDATURA

Il candidato può ritirare la propria candidatura fino al secondo giorno precedente ogni votazione, con apposita dichiarazione datata, sottoscritta e prodotta al decano con le stesse modalità previste per la presentazione della candidatura.

La rinuncia alla candidatura è pubblicizzata nel sito *web* della struttura. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha rinunciato sono nulli.

ART. 8 - PREFERENZE ESPRIMIBILI E MODALITÀ DI VOTO

La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, su schede stampate a cura del dipartimento.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza (art. 23, comma 2, del RGA), a pena di nullità della scheda.

L'elettore usa solo la penna a inchiostro indelebile nero fornita dal seggio. **N.B. da sanificare dopo ogni uso, quale misura di prevenzione anticovid-19. In alternativa, l'elettore si munisce di propria penna a inchiostro indelebile nero.**

ART. 9 - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTORATI, PER LE OPPOSIZIONI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA LORO PUBBLICAZIONE

Gli elenchi **provvisori** degli aventi diritto al voto e dei candidabili, verificati con le aree della direzione generale, sono allegati al presente decreto e, con lo stesso, pubblicati **entro il giorno 27 luglio 2020** sul sito *web* del dipartimento.

Il termine per eventuali opposizioni ai suddetti elenchi provvisori è fissato per il **giorno 29 luglio 2020**.

Scaduto il suddetto termine di opposizione, previa verifica con le aree della direzione generale, gli elenchi **definitivi** degli aventi diritto al voto e dei candidabili sono pubblicati **entro il giorno 30 luglio** sul sito *web* del dipartimento.

Entro le ore 12.00 del giorno 4 settembre 2020 i professori ordinari in regime di impegno a tempo pieno e definito inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione **presentano la propria candidatura, corredata da curriculum, programma e copia di documento di identità valido**, con le modalità previste al paragrafo "4 - Elenco dei candidabili e candidature".

In assenza di candidature da parte dei professori ordinari, il termine per la presentazione di candidature sarà automaticamente riaperto per almeno cinque giorni lavorativi, dando avviso agli elettori. Entro il suddetto secondo termine potranno presentare le proprie candidature i professori ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito. **Si riportano di seguito le date di pubblicazione degli elettorati, il termine per le opposizioni e il nuovo termine per la presentazione delle candidature, nel caso che nessun professore ordinario presenti la propria candidatura entro il primo termine:**

Eventuale nuova data di pubblicazione degli elettorati provvisori al fine della presentazione di candidature da parte di professori ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito: **entro il giorno 7 settembre 2020.**

Eventuale nuovo termine per l'opposizione ai nuovi elettorati provvisori: **giorno 9 settembre.**

Eventuale nuova data di pubblicazione degli elettorati definitivi al fine della presentazione delle candidature da parte di professori ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito: **entro il giorno 10 settembre.**

Eventuale secondo termine per la presentazione di candidature da parte dei professori ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito con le modalità previste al paragrafo "4 -

Elenco dei candidabili e candidature”: **entro il giorno 17 settembre 2020 ore 12.00** (*n.b. non inferiore a cinque giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione degli elettorati definitivi*).

Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle candidature, a seguito delle verifiche con le aree della direzione generale, il decano pubblica le candidature, con *curricula* e programmi, e l'**elenco finale dei candidati** sul sito *web* del dipartimento. (*Nota: la durata della pubblicazione delle candidature deve essere congrua, per consentire al corpo elettorale di conoscere e valutare l'elenco finale dei candidati e i relativi curricula e programmi*).

ART. 10 – QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

Ogni votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto (art. 58, comma 1, dello Statuto).

ART. 11 - MAGGIORANZE RICHIESTE PER LE ELEZIONI

Prima votazione

Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (art. 65, comma 3, dello Statuto).

La maggioranza assoluta dei votanti è pari alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è pari si divide per due e si aggiunge uno; se il numero dei votanti è dispari, prima si aggiunge uno e poi si divide per due). Anche l'eventuale votazione invalida è computata come prima votazione (art. 40 del regolamento in materia di elezioni e designazioni).

Eventuale seconda votazione (ed eventuali successive votazioni indette con nuovo decreto)

Il direttore è eletto a maggioranza relativa (è, cioè, eletto chi riporta più voti). In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica (art. 65, commi 3 e 4, dello Statuto).

In caso di parità di voti, l'anzianità di ruolo è computata con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo di professore e, pertanto, sommando l'anzianità di nomina nelle fasce “ordinario” e “associato”.

ART. 12 - DURATA

Il direttore dura in carica per il triennio accademico 2020/2023, dall'1.11.2020 al 31.10.2023 e comunque fino alla decorrenza della nomina del nuovo eletto per il successivo triennio accademico ma non oltre 45 giorni dalla fine del mandato (*nel caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata dalla carica, il mandato decorre dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina e dura per il residuo scorcio di anno accademico in corso e per il successivo triennio accademico*). Sono ammessi fino due mandati consecutivi (art. 36, comma 2, dello Statuto).

ART. 13 - NOMINA

L'eletto è nominato con decreto del rettore.

Art. 14 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il presente decreto è:

- pubblicato sul sito *web* del dipartimento, a cura del decano;
- inviato agli elettori, al rettore (affarigenerali@unige.it), al preside di scuola e alle organizzazioni sindacali, utilizzando il servizio di protocollo informatico o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione;
- conservato presso il dipartimento.

IL DECANO
Prof.ssa Ilaria Queirolo

Firmato digitalmente

Per informazioni: Sig. Giovanni Bellocchio
Tel 3297505027 e-mail segretario.dispo@unige.it

Indicazioni *ad interim* per lo svolgimento in presenza delle procedure elettorali negli spazi dell'Università degli Studi di Genova in ordine alla prevenzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2

Il presente documento tiene conto delle conoscenze attuali e potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti.

I principi cardine che caratterizzano le seguenti indicazioni sono:

- il distanziamento sociale (mantenimento di una distanza interpersonale non inferiore al metro);
- la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti.

- 1) Le votazioni sono calendarizzate presso gli edifici in modo da avere all'interno delle Strutture meno persone possibili contemporaneamente presenti e al fine di ridurre al minimo gli spostamenti delle persone tra i vari siti dell'Ateneo
- 2) La preconditione per l'accesso di ogni persona negli edifici universitari è:
 - ✓ l'assenza di febbre (oltre 37,5°C) o di altri sintomi d'infezione respiratoria acuta simil-influenzali.
 - ✓ non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore
 - ✓ non aver avuto contatti stretti con casi confermati o sospetti, per quanto di propria conoscenza nei 14 giorni precedenti
 - ✓ aver preso visione e compreso i contenuti dell'informativa relativa alle misure per contrastare e contenere la diffusione del virus, pubblicata al seguente indirizzo: <https://intranet.unige.it/sicurezza/informazioni-e-precauzioni-merito-all-infezione-da-coronavirus-sars-cov-2-e-alla-malattia>
- 3) Sono affissi negli ingressi, nei locali di passaggio, nei locali comuni, nel seggio elettorale e nei servizi igienici, appositi *depliants* informativi, relativi alle raccomandazioni per la prevenzione, ai comportamenti da seguire e all'igiene delle mani, valutando l'eterogeneità linguistica degli utenti
- 4) Gestione degli ingressi e delle uscite: sono da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l'ingresso e l'uscita delle persone, sia attraverso uno scaglionamento orario delle votazioni, che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell'edificio, al fine di differenziare e ridurre il rischio di assembramento
- 5) Controllo degli spostamenti. È necessario porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone negli spazi comuni (corridoi, bagni, ecc). Ad esempio negli spazi comuni dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica

- 6) I movimenti di gruppo all'interno dei locali devono essere limitati al minimo per garantire, in ogni momento, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (programmando, sulla base del numero degli elettori e delle caratteristiche dei locali, ogni fase dell'attività: ingresso, individuazione degli elettori, votazione, uscita).
- 7) La capienza massima dei locali viene rivista con una rimodulazione delle postazioni, al fine di garantire comunque il **distanziamento interpersonale di almeno 1 metro** (zona di sicurezza di almeno un metro da mantenere tutto intorno ad ogni persona), anche in considerazione dello spazio di movimento.
- 8) I locali devono essere dotati di finestre per garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. È raccomandata la frequente aerazione naturale dei locali
- 9) Relativamente agli impianti di ventilazione e condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni pubblicate alla pagina di repository accessibile dai dirigenti delegati <https://intranet.unige.it/documenti-covid>
- 10) Per quanto attiene all'igiene dell'ambiente, si rimanda alle specifiche indicazioni pubblicate alla pagina di repository accessibile dai dirigenti delegati <https://intranet.unige.it/documenti-covid> Nella sanificazione si deve porre particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente quali: superfici della cabina elettorale, maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
- 11) Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l'igiene delle mani, in più punti dell'edificio e, in particolare, all'ingresso del locale in cui si svolge la votazione per permettere l'igiene delle mani prima dell'ingresso dell'elettore e dispenser di gel a disposizione dei commissari
- 12) È necessario porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla riduzione degli scambi di oggetti tra gli elettori, tra elettori e commissari e tra i commissari (ad esempio ogni elettore inserisce la propria scheda compilata all'interno dell'urna). Nel caso fosse necessario lo scambio di oggetti/documenti tra persone, viene richiesto di igienizzare le mani dopo ogni contatto con materiale potenzialmente contaminato. Ogni elettore utilizza una penna fornita dall'Ateneo da riporre in apposito contenitore al fianco all'urna dopo l'utilizzo.
- 13) Viene garantita la mascherina chirurgica, che deve essere indossata durante l'intera permanenza negli spazi universitari
- 14) Durante lo svolgimento delle elezioni, l'accesso al personale esterno (fornitori, trasportatori...) è ridotto al minimo possibile

- 15) Uso degli ascensori: è sconsigliato l'uso degli ascensori, salvo in caso di necessità o da parte di disabili (con accompagnatore); si raccomanda di seguire le indicazioni presenti nell'apposito documento presente alla pagina di repository accessibile ai dirigenti delegati <https://intranet.unige.it/documenti-covid>
- 16) La vigilanza sulla corretta attuazione delle misure è demandata alla commissione elettorale.